

PROPOSTA DI LEGGE

Presentata da: MENIS, BRANDOLIN, CODEGA, GABROVEC, AGNOLA, ANTONAZ, COLUSSI

**<< NUOVA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO
E DELLA PROMOZIONE SOCIALE >>**

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

La vigente L.R. 12 sul volontariato venne approvata nel 1995. Essa fu sintesi significativa ed efficace di un precedente periodo di effervescenza nelle sensibilità e nella socialità della popolazione. L'esperienza del dopo terremoto, infatti, non aveva solo sprigionato generosità e solidarietà impensate, ma aveva promosso e accompagnato un percorso di crescita e di riflessione culturale sull'attenzione dovuta all'altro. Si può tranquillamente affermare che la Politica e la Chiesa di allora riuscirono a dare motivazioni forti e di valore ai cittadini per sostenerli e per aiutarli a superare la tragedia e la difficoltà del momento.

A fianco del grande impegno per sostenere l'occupazione e per ridare una casa alle famiglie, venne lanciato un grande progetto che prevedeva attenzione e impegno a favore della propria comunità di appartenenza, dei vari ambiti dell'associazionismo, della formazione, delle amministrazioni locali, ecc. I fautori e i padri di questo progetto d'amore per la propria popolazione furono il presidente della Regione Antonio Comelli e l'arcivescovo mons. Alfredo Battisti.

A distanza di quasi 17 anni dalla approvazione di quella legge, anni intensi e pieni di significato, è opportuno fare il punto della situazione, verificare con le associazioni la condivisione degli ideali che muovono il volontariato, capire l'adesione del mondo politico-amministrativo ai principi della sussidiarietà ed, eventualmente, ridisegnare la rotta futura del nostro volontariato. Se mettiamo a confronto una "foto" del volontariato regionale di vent'anni fa con una dei giorni nostri, troviamo una realtà diversa: cresciuta e strutturata, organizzata e formata, più consapevole dei suoi mezzi e delle sue possibilità... e ancora capace dello stesso autentico entusiasmo e della stessa generosità di allora. Infatti, oggi, il volontariato in FVG rappresenta ancora una realtà eccezionale, nei numeri e nei risultati, un fiore all'occhiello, un mondo capace di attuare programmi di sviluppo e crescita sociale dei propri associati e delle comunità a cui si rivolgono, come di risolvere prontamente i problemi emergenziali che si presentano.

Eppure non possiamo non considerare il tempo che stiamo vivendo e i nuovi problemi emergenti: sono trascorsi tanti anni e il mondo è veramente cambiato. La globalizzazione ha annullato le distanze permettendo di conoscere realtà lontane e ha in qualche modo distolto le attenzioni dal "locale"; la situazione economico-finanziaria comporta minori risorse sia del pubblico che del privato per sostenere i programmi delle associazioni; la trasformazione del mondo del lavoro preoccupa le famiglie e distoglie la partecipazione delle persone dall'impegno volontario perché costrette a dedicare le loro energie alla conservazione del posto di lavoro, quando non piuttosto alla sua ricerca; cresce lo spazio occupato dalle imprese sociali, che spesso è soltanto la positiva evoluzione del lavoro svolto dall'associazionismo; l'impossibilità dei giovani di addentrarsi nel mondo del volontariato perché incerti e insicuri sul loro futuro; la tentazione di alcuni gruppi e di alcune normative nazionali di indebolire, o di offuscare, i principi originali del volontariato; la crisi della politica ha allontanato e allontana i cittadini dall'impegno diretto, perché sfiduciati dagli esempi e dai comportamenti dei rappresentanti istituzionali che poco hanno a che fare con l'etica e la coerenza morale.

Proprio queste considerazioni spiegano molto bene la scelta che oggi facciamo di rilanciare il volontariato, le sue idee ispiratrici e la sua capacità di rendere tutti "cittadini". Presentare oggi una nuova proposta di legge che richiami alla gratuità, alla solidarietà e alla partecipazione significa essere attuali perché significa credere che il cambiamento è possibile, nella convinzione che se il volontariato fa la sua parte, contribuisce ad allontanare le storture, a combattere l'indifferenza, in altre parole concorre a rendere migliore la nostra società, operando dal basso.

Da alcuni anni si discute se il messaggio che porta in sé il volontariato sia ancora attuale, sia perché viviamo in un mondo sempre più individualista e consumista, sia perché il terzo settore è cresciuto molto, con le imprese sociali e le cooperative che occupano vasti spazi del sociale.

Per sgombrare il campo da ombre e incertezze, bisogna ammettere che il volontariato esprime una realtà diversa, ancora originale, perché basata su un elemento che non si trova in altre situazioni: la gratuità. La gratuità comporta assenza di guadagni economici, rinuncia a vantaggi diretti o indiretti e, proprio per questo, ha in sé la libertà e l'indipendenza da ogni forma di potere. A questo proposito appaiono illuminanti le parole di mons. Nervo <<Per mantenere la sua identità, il volontariato deve riconoscere i suoi limiti. Bisogna riconoscere che di norma non si possono gestire gratuitamente servizi strutturati che richiedono continuità e professionalità: per questo sono nate le cooperative sociali. Il volontariato può assumere soltanto 'servizi leggeri', basati soprattutto sulla relazionalità. Per mantenere la gratuità deve accettare questo limite, che però è anche la sua forza, soprattutto nel volontariato di tutela dei diritti>>.

E' proprio così, il volontario si pone come risposta ai bisogni della persona e si muove per spirito di condivisione e di solidarietà con l'essere umano che vive particolari condizioni di difficoltà. Al centro infatti della sua attività sta la percezione della dignità della persona, nel rispetto della sua concreta realtà, cioè dei suoi molteplici rapporti legati al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche. Il volontario è sensibile all'appello che arriva dalle situazioni di bisogno e si colloca sulla linea già tracciata dalla nostra carta costituzionale, la quale impegna il popolo italiano nella "rimozione degli ostacoli di ordine sociale ed economico che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3).

Ciò che conta, quindi, sopra ogni cosa, è la relazione personale, possibilmente diretta, che favorisce la comunicazione tipicamente umana, fatta non solo di azioni ma anche di parole e di contatti carichi di una certa empatia. Per questo i volontari devono coltivare la loro sensibilità, contrastando l'indifferenza e l'abitudine. E' in questo senso che la solidarietà è intesa come scelta di farsi carico, secondo le proprie competenze, tanto dei problemi locali quanto di quelli globali, impegnandosi a promuovere il bene delle persone e il bene comune, portando un contributo al cambiamento sociale: la vera solidarietà si fonda sulla giustizia, perciò il volontario si dedica alla difesa e alla promozione dei diritti, al superamento dei comportamenti discriminatori; senza limitarsi alla denuncia ma avanzando proposte e progetti atti a promuovere una società più vivibile.

E in questo messaggio sta anche tutto il valore "politico" del volontariato. Esso è utile alla società proprio perché è libero di denunciare le anomalie sociali o civili, di richiamare sui problemi e di avanzare proposte per risolverli. Se si pensa che il volontariato molto spesso incontra situazioni nuove e arriva dove il servizio pubblico non c'è, scoprendo frontiere inattese per i servizi sociali, allora si comprende quanto le segnalazioni e le proposte, anche di modifica di leggi o regolamenti, provenienti da questo mondo, meritino attenta valutazione.

Queste considerazioni spiegano anche il valore e l'importanza di una collaborazione stabile, pur nel rispetto della propria autonomia e competenza, tra gli enti pubblici (Comuni, province, regione) e le organizzazioni del volontariato. Infatti, a ben pensarci, è interesse dell'ente pubblico che i diritti dei propri cittadini, a partire dai più deboli, vengano salvaguardati, e ciò vale anche per la valorizzazione dei beni culturali, la difesa del paesaggio e del territorio, la promozione della cultura della pace e della non violenza, della tolleranza, della legalità, ecc. Sono gli articoli 11 e 25 di questa proposta di legge che affrontano i temi delle collaborazioni (Convenzioni) possibili fra enti e della consultazione degli organismi di volontariato.

La proposta di legge tratta sia le tematiche relative alle organizzazioni del volontariato (Capo II, articoli 2 - 16) che quelle delle associazioni di promozione sociale (Capo III, articoli 17-25). Questi sono aspetti vicini per filosofia e per spirito emulativo sebbene vengano animate da obiettivi differenti; entrambi i gruppi svolgono una preziosa attività e meritano adeguata attenzione e considerazione. Ogni ambito mantiene la sua Assemblea (art. 7 e art. 21) ma poi viene previsto un unico Comitato Regionale del volontariato.

Nella illustrazione degli articoli vengono poi affrontati i temi delle reti delle associazioni (art. 5), dei Registri (art. 6 e art. 20), della formazione dei volontari (art. 10 e art. 24), del Fondo per il volontariato (art. 8 e art. 23), dei Centri di servizio al volontariato e alla promozione sociale (art. 12), dell'Osservatorio (art. 29).

In tutti i suoi passaggi questa proposta di legge cerca di non invadere il campo del volontariato, rispettandone l'autonomia e la capacità di autodeterminarsi. Per dare senso e concretezza a questi concetti all'articolo 27 viene introdotta la pari dignità nella presidenza del Comitato del volontariato tra associazioni del volontariato e ente Regione. Una scelta nuova, non una provocazione, per marcare l'importanza dell'incontro e della collaborazione tra due universi.

La presente proposta di legge viene inviata alla attenzione del presidente del Consiglio regionale e dei colleghi consiglieri per l'approfondimento che un tema importante come quello trattato si merita.

MENIS

BRANDOLIN

CODEGA

GABROVEC

AGNOLA

ANTONAZ

COLUSSI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della legge

1. La Regione Friuli Venezia Giulia con la presente legge disciplina in un testo organico i rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale al fine di sostenerne e promuoverne l'attività e di favorirne un migliore coordinamento in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale.
2. Le attività che riguardano la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale allo sviluppo, la protezione civile e il servizio civile nazionale sono disciplinate da apposite leggi.

CAPO II – LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art 2 – Finalità

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano e promuovono l'attività delle organizzazioni di volontariato e delle reti di volontariato ed i loro rapporti con la Regione e le altre istituzioni pubbliche, in attuazione dell'articolo 118 u.c. Cost. e nell'ambito dei principi e delle finalità espresse dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 (*Legge quadro sul volontariato*), nonché l'istituzione e la tenuta del Registro generale del volontariato organizzato.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie finalità in materia di politiche sociali, culturali, ambientali, educative, di promozione della partecipazione civica e dell'attuazione dei principi costituzionali e statutari:
 - a. riconosce il valore sociale del volontariato come espressione di impegno civile, sussidiarietà e solidarietà sociale e ne valorizza il ruolo fondamentale nell'attuazione dei principi di libertà, giustizia ed uguaglianza sanciti nella Costituzione e nel suo Statuto;
 - b. riconosce, sostiene e promuove, l'attività svolta dalle organizzazioni di volontariato che operano nel territorio regionale con fini esclusivi di solidarietà e l'obiettivo di concorrere allo sviluppo della crescita umana, culturale e sociale dei cittadini e dell'intera comunità;
 - c. favorisce, alla luce dell'art. 118 u.c. della Costituzione, nel rispetto degli strumenti di programmazione regionale e locale, l'apporto sussidiario ed originale del volontariato, non sostitutivo dell'intervento pubblico ma ad esso complementare per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale specificate all'articolo 2 della Costituzione, riconoscendo in particolare il valore delle rappresentanze autonome delle organizzazioni di volontariato al fine di rendere effettiva ed efficace la partecipazione ed il protagonismo dei cittadini;
 - d. incentiva lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e tutela le relative organizzazioni quale espressione del pluralismo e della libera partecipazione dei cittadini alla vita e allo sviluppo della società attraverso un impegno personale, spontaneo, libero e gratuito;
 - e. favorisce le iniziative che prevedono l'azione congiunta di più organizzazioni di volontariato e forme di collaborazione tra questi e le istituzioni pubbliche al fine di sviluppare metodologie d'intervento a "rete";

- f. promuove la conoscenza e l'attuazione di quanto previsto nella Carta dei valori del volontariato;

Art. 3 – Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intende l'azione non occasionale prestata per fine di solidarietà, senza fini di lucro e remunerazione, anche indiretta, mediante azioni personali libere e gratuite svolte tramite organizzazioni spontaneamente costituite la cui attività sia rivolta prevalentemente a soggetti esterni alle stesse.

2. L'attività di cui al comma 1 è volta al perseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale educative e formative e si esprime in special modo nella cura delle relazioni umane e nella promozione di forme di sviluppo e coesione sociale ispirate alla responsabilità collettiva attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio di persone, famiglie, comunità e ambienti di vita volte a:

- a) promuovere e tutelare i diritti umani, sociali e di cittadinanza;
- b) valorizzare il patrimonio di relazioni personali e sociali esistenti tra la persone e nelle comunità, in particolare quelle ispirate ai valori di gratuità e solidarietà;
- c) contrastare attivamente le condizioni e le cause di povertà ed esclusione sociale e prevenire e alleviare le situazioni di degrado sociale, emarginazione, sofferenza, malattia;
- d) concorrere alla tutela delle risorse naturali, storiche e paesaggistiche del territorio;
- e) promuovere gli stili di vita "sostenibili" e la cultura dei beni comuni naturali, culturali e sociali, proteggendoli da ogni forma di degrado e inquinamento, incentivandone un uso responsabile oltreché favorendone l'accesso a tutti i cittadini nel rispetto delle normative vigenti e ;
- f) promuovere opportunità di animazione, educazione, orientamento delle giovani generazioni e degli adulti;
- g) promuovere la cultura della solidarietà internazionale sul territorio e gli ideali del dialogo, della nonviolenza, del rispetto, della legalità, della cittadinanza mondiale responsabile.

3. In nessun caso l'attività di tirocinio professionale, anche se realizzata presso strutture pubbliche, può essere considerata attività di volontariato ai fini della presente legge.

4. In nessun caso gli enti pubblici possono sopperire a carenze di organico ricorrendo al volontariato

Art. 4 - (Organizzazioni di volontariato)

1. È definita organizzazione di volontariato, ai fini della presente legge, ogni organismo liberamente costituito che si avvale in modo determinante e prevalente delle azioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, la cui attività, svolta ai sensi dell'articolo 3, è finalizzata alla cura di interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente soggetti terzi rispetto agli associati ovvero alla cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.

2. Non sono organizzazioni di volontariato, ai sensi della presente legge, le istituzioni pubbliche, le cooperative, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni pro loco, le organizzazioni che svolgono attività produttive di rilevanza non marginale, i patronati sociali, i circoli culturali e ricreativi, nonché tutte le organizzazioni che hanno come finalità la prevalente tutela degli interessi personali dei propri iscritti ovvero di appartenenti, e loro congiunti, a specifiche categorie professionali.

3. Le organizzazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono adeguata al perseguimento dei loro fini e dotarsi di regolamenti interni per disciplinare il loro funzionamento purché compatibili con lo scopo solidaristico. L'accordo degli aderenti, l'atto costitutivo o lo statuto devono prevedere, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, l'espressione del fine solidaristico, l'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, l'elettività e gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti e la democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto devono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti nonché una dichiarazione di rispetto dei diritti, della dignità personale e delle convinzioni dei destinatari dell'attività. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio o rendiconto, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

5. Gli aderenti non possono intrattenere alcuna forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con l'organizzazione di riferimento.

6. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari ad assicurare il regolare e continuo espletamento delle loro attività oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività stesse.

7. Per poter espletare le attività istituzionali, svolte anche in base alle convenzioni di cui all'art. 11, i lavoratori che fanno parte delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro generale del volontariato organizzato hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

8. Le organizzazioni di volontariato possono svolgere attività produttive e commerciali, purché marginali in relazione alle attività istituzionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della l. 266/1991.

9. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare gli aderenti di cui all'articolo 4 comma 3, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 – (Reti di volontariato)

1. Costituisce rete di volontariato e si considera organizzazione di volontariato, alle medesime condizioni descritte all'articolo 4, ogni ente di coordinamento o associazione di organismi di

volontariato, purché tutti gli aderenti siano iscritti al registro di cui all'articolo 6 ovvero dimostrino di possedere tutti i requisiti richiesti.

2. Oltre a quanto indicato all'articolo 3 comma 2, finalità specifiche delle reti di volontariato sono:

- a. il coordinamento dell'attività degli aderenti per il miglioramento della qualità e dell'efficacia degli interventi;
- b. la promozione di azioni congiunte di più organizzazioni di volontariato e di forme di collaborazione tra le stesse e le istituzioni pubbliche;
- c. la valorizzazione e la promozione delle caratteristiche dell'attività di volontariato e delle reti di volontariato in tutte le forme e modalità in cui si esplicano, in particolare quelle più innovative;
- d. l'incentivazione ed il miglioramento della rappresentanza del volontariato nei confronti delle istituzioni pubbliche e private e di altri soggetti e organismi;
- e. il sostegno all'esercizio della dimensione politica delle organizzazioni di volontariato intesa come la capacità di esprimere la rappresentanza dei soggetti e delle comunità più deboli ed emarginate.
- g. promozione e gestione di attività di sostegno, formazione, ricerca e sviluppo rivolte alle organizzazioni aderenti o non aderenti alla rete, anche al fine di favorire un uso condiviso di risorse e competenze.
- f. promozione del volontariato, della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva.

3. Per il raggiungimento di tali fini, le reti di volontariato agiscono prevalentemente attraverso attività di scambio di esperienze, formazione, comunicazione, supporto logistico ed organizzativo, animazione territoriale, partecipazione ad organismi e tavoli di rappresentanza.

Art. 6 - (Registro generale del volontariato organizzato)

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale il Registro generale del volontariato organizzato, di seguito denominato Registro. Il Registro si divide in due sezioni, una per le organizzazioni di volontariato e una riservata esclusivamente alle reti di volontariato.

2. La sezione delle organizzazioni di volontariato è articolato nei seguenti settori:

- a) sociale e sanitario;
- b) culturale;
- c) ambientale e della protezione civile;
- d) dei diritti civili dei cittadini;
- e) della solidarietà internazionale;
- f) educazione motoria e promozione delle attività sportive / sportivo e ricreativo;
- g) delle attività innovative.

3. E' ammessa l'iscrizione di una organizzazione in più settori. I settori possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale

4. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e le reti di volontariato purché costituite da almeno centottanta giorni, dotate di autonomia amministrativa e contabile e aventi sede legale da almeno due anni nella Regione.

5. La domanda di iscrizione al Registro inviata al Servizio regionale competente in materia di volontariato dev'essere redatta secondo le modalità e nei termini specificati nel regolamento di cui al comma 11.

6. L'iscrizione nel Registro è disposta con decreto del direttore del Servizio regionale competente in materia di volontariato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, risultante dal protocollo in entrata dell'ufficio destinatario ovvero dal timbro postale, la domanda si intende accolta, salvo comunicazione motivata di diniego. Il termine è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso agli organismi giurisdizionali secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991.

7. Con cadenza triennale le organizzazioni di volontariato trasmettono, pena la sospensione dal registro, all'Ufficio competente copia della certificazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro.

8. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 11 e per beneficiare delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui alla l. 266/1991. I Comuni possono stabilire di prescindere dal requisito dell'iscrizione al Registro per la concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato.

9. Il Registro è pubblico e deve evidenziare l'indicazione dell'ambito territoriale di attività di ciascuna organizzazione e l'eventuale titolarità di convenzioni stipulati ai sensi dell'articolo 11. Esso viene pubblicato ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e trasmesso annualmente all'osservatorio nazionale del volontariato ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della l. 266/1991.

10. L'iscrizione al registro del volontariato è incompatibile con l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 20.

11. La modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al Registro e le disposizioni relative alle sua tenuta sono disciplinate con regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge previo parere della commissione regionale competente.

Art. 7 - (Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato)

1. È costituita l'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato quale momento di confronto e verifica sulle politiche regionali in materia di volontariato, sullo stato dei rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche, sullo stato di attuazione della presente legge nonché le questioni di particolare interesse per le organizzazioni.

2. Partecipano all'Assemblea di cui al comma 1, con voto deliberativo, i legali rappresentanti o loro delegati delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni di volontariato non iscritte nel Registro, i rappresentanti degli Enti locali e delle Aziende sanitarie.

3. Sono invitati a partecipare all'Assemblea di cui al comma 1 i rappresentanti del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 16 e dei Centri di servizio di cui all'articolo 12 per presentare le relazioni annuali sugli indirizzi di gestione e l'attività svolta. L'Assemblea regionale esprimere un parere su entrambe le relazioni.

4. L'Assemblea approva, entro 90 giorni dal suo insediamento, il regolamento per il proprio funzionamento.

5. L'Assemblea di cui al comma 1 elegge nel Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 16 i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel Registro, secondo le modalità stabilite dal regolamento assembleare. Ciascuna organizzazione di volontariato esprime un voto.

6. Possono essere, altresì, convocate assemblee a livello provinciale aventi le finalità di cui al comma 1.

7. Al termine dei lavori dell'Assemblea viene predisposto un rapporto sullo stato dell'associazionismo in Regione che viene trasmesso all'Osservatorio regionale dell'associazionismo e reso pubblico.

Art. 8 – (Fondo regionale per il volontariato)

1. È istituito il Fondo regionale per il volontariato, di seguito semplicemente Fondo, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il Fondo è utilizzato per il finanziamento dei seguenti interventi:

a) iniziative dirette finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà e all'orientamento dei volontari promosse dall'Amministrazione regionale;

b) contributi alle organizzazioni di volontariato o alle reti di volontariato per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a), b, e c);

c) iniziative delle Organizzazioni di volontariato internazionale di cui all'articolo 13;

d) formazione dei volontari di cui all'articolo 10.

3. Una quota non inferiore al 25% del Fondo di cui al comma 1 deve essere destinato alle organizzazioni di volontariato di piccole dimensioni ed alle reti regionali di volontariato.

Art. 9 – (Sostegno al volontariato)

1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo, la Regione promuove e attua, in collaborazione con gli enti locali e con i soggetti privati interessati, iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione nel settore.

2. La Regione sostiene e valorizza l'attività di volontariato, favorisce la formazione e l'aggiornamento dei volontari anche mediante la concessione alle organizzazioni iscritte nel registro di cui al Capo II di contributi finalizzati al sostegno delle loro attività.

3. I contributi di cui al comma 2 possono essere concessi per sostenere le spese necessarie per:

a) l'assicurazione dei volontari;

- b) l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di volontariato;
- c) la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza, compresa l'attività di formazione.

La Giunta regionale determina ogni triennio, su proposta del Comitato regionale del Volontariato, gli ambiti prioritari di intervento fra quelli di cui al comma 1, lettera c).

4. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, la Giunta regionale definisce, in coerenza con le priorità individuate ai sensi del comma 3, i requisiti, le condizioni, le modalità e i criteri di valutazione degli interventi da finanziare nonché le eventuali modalità di coordinamento con le strutture regionali.

5. La Giunta regionale disciplina la concessione alle organizzazioni di volontariato di spazi e attrezzature di proprietà della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali, nonché l'ammissione dei volontari alle iniziative di formazione promosse dalla Regione e dagli enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 31.

6. I contributi previsti dalla presente legge possono essere assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici regionali o di altri enti pubblici, purché l'importo complessivo non sia superiore alle spese effettivamente sostenute dall'organizzazione.

Art. 10 – (Formazione dei volontari)

1. Allo scopo di favorire l'attuazione delle finalità della presente legge l'Amministrazione regionale, all'interno della programmazione di settore, promuove corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento dei volontari professionali e ne favorisce il coordinamento. Le organizzazioni e le reti di volontariato iscritte nel Registro e i loro aderenti possono partecipare gratuitamente ai corsi di formazione promossi dalla Regione.

2. Riconoscendo il valore strategico della formazione la regione sostiene i corsi promossi dalle OdV con contributi economici o collaborando alla loro realizzazione.

Art. 11 – (Convenzioni)

1. La Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali, con l'obiettivo di perseguire il principio costituzionale della sussidiarietà e di promuovere forme di amministrazione condivisa possono stipulare convenzioni esclusivamente con le organizzazioni di volontariato e le reti di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui al Capo III, per lo svolgimento di:

- a. attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- b. attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;
- c. attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni o reti di volontariato ed enti pubblici finalizzate al perseguimento di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.

In tutti i casi, le convenzioni devono essere riferite allo svolgimento di attività temporanee o di tipo sperimentale e devono tendere all'innovazione delle risposte ai bisogni della comunità ed alla valutazione di nuove modalità di intervento.

2. La Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali pubblicizzano la propria volontà di stipulare le convenzioni di cui al comma 1 secondo modalità dagli stessi definite, dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni del territorio di riferimento iscritte al registro e

operanti nel settore oggetto della convenzione. L'oggetto delle convenzioni risulta, di norma, da proposte e progetti innovativi di intervento avanzati dalle organizzazioni di volontariato sulla base di bisogni sociali rilevati sul territorio. Alla pubblica amministrazione è data facoltà di selezionare le proposte meglio rispondenti all'interesse generale, da favorire alla luce del principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 u.c. della Costituzione.

3. La convenzione deve obbligatoriamente indicare:

a) la durata del rapporto convenzionale;

b) la disciplina delle modalità cui dovranno attenersi le parti per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della convenzione ;

c) il numero e l'elenco dei volontari, i titoli e le qualificazioni professionali degli stessi, nonché' del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento del servizio;

d) l'eventuale assegnazione in uso all'organizzazione di volontariato di attrezzature e di strutture;

e) le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché' il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;

f) la previsione delle modalità e dei tempi per il rimborso delle spese;

g) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché' le modalità di reciproca consultazione periodica tra le parti.

4. Alle organizzazioni di volontariato è fatto divieto di partecipare alle procedure di evidenza pubblica relative a forniture, servizi e lavori, promosse dalle pubbliche amministrazioni nel territorio regionale, che non siano riservate alle organizzazioni medesime.

5. Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato in regime di convenzione sono, fatta salva la facoltà delle parti di fissare una quota di rimborso spese, gratuite per tutti i cittadini italiani, apolidi e per gli stranieri che soggiornano, anche temporaneamente, nel territorio regionale.

Art. 12 – (Centri di servizio per il volontariato)

1. L'attività dei centri di servizio costituiti ai sensi dell'articolo 15 della l. 266/1991 e s. m. è finalizzata al supporto e all'assistenza delle organizzazioni di volontariato e delle reti di volontariato, in conformità ai criteri individuati ai sensi dell'art. 9 comma 3 e secondo i principi fissati nella relativa Carta dei valori, mediante l'erogazione di servizi gratuiti alle organizzazioni e alle reti di volontariato iscritte e non iscritte al registro regionale.

2. La programmazione dell'attività di supporto dei Centri di servizio dev'essere finalizzata all'interpretazione e al soddisfacimento dei bisogni del territorio così come individuati da un'analisi congiunta con le organizzazioni e le reti di volontariato che vi operano.

3. Gli enti che si candidano a gestire i Centri Servizi per il Volontariato devono garantire una struttura associativa composta da Organizzazioni di Volontariato e improntata ai principi di democraticità, trasparenza, efficacia ed efficienza. Devono altresì garantire nella propria programmazione forme di governance partecipata aperte a tutto il mondo del volontariato regionale, in stretta collaborazione con il Comitato Regionale di cui all'art. 28.

2. L'attività di cui al comma 1 consiste in particolare:

- a. nell'approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
- b. nell'offerta di consulenza e assistenza qualificata per il sostegno alla progettazione di specifiche attività;
- c. nel sostegno all'attuazione dei progetti promossi e realizzati dalle organizzazioni di volontariato;
- d. nell'assunzione di iniziative di formazione e qualificazione dei volontari e delle organizzazioni di volontariato;
- e. nel fornire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato;
- f. nell'incentivazione e nel sostegno del ruolo e dell'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche pubbliche che interessano gli ambiti di attività del volontariato.

3. Con cadenza annuale ciascun Centro di servizio trasmette copia del proprio bilancio sociale al comitato regionale del volontariato.

Art. 13 – (Promozione internazionale del volontariato)

1. La Regione valorizza le organizzazioni di volontariato internazionale iscritte nel Registro, e i loro volontari, riconoscendo l'indispensabile apporto delle stesse allo sviluppo delle relazioni internazionali basate sulla cooperazione e solidarietà tra i popoli e ne sostiene le iniziative di collaborazione con soggetti omologhi appartenenti ad altri Stati

Art. 14 – (Tavoli di rete)

1. L'Amministrazione regionale può promuovere la costituzione di forme organizzative di carattere tecnico denominate Tavoli di rete, alle quali partecipano le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro, che svolgano un'attività in almeno due province della regione, per favorire la realizzazione di progetti congiunti nei settori di competenza.

2. Possono partecipare ai progetti anche altri soggetti pubblici o privati i quali, senza fini di lucro, garantiscono un apporto finanziario o di risorse umane

Art. 15 – (Coordinamento regionale)

1. La Regione promuove forme di coordinamento tra il Comitato regionale del volontariato e della promozione sociale di cui all'articolo 27, il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato e i Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991, al fine di armonizzare gli interventi che ciascun organismo svolge nell'ambito della propria autonomia.

Art. 16 – (Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato)

1. Il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato è nominato con decreto del Presidente della Regione, secondo le disposizioni previste nel decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni).

2. La Regione è rappresentata nel Comitato di cui al comma 1 dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

CAPO III - LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 17 - (Finalità e oggetto della disciplina delle associazioni di promozione sociale)

1. La Regione nell'ambito delle proprie finalità in materia di politiche sociali, culturali, ambientali, educative, di promozione della partecipazione civica e dell'attuazione dei principi costituzionali e statutari riconosce il valore dell'associazionismo liberamente costituito sulla base dei principi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), ne sostiene l'attività e ne promuove lo sviluppo in tutte le sue forme.

Art. 18 - (Associazioni promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale quelle indicate nell'articolo 2 della legge 383/2000, costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

3. Per poter espletare le attività istituzionali, svolte anche in base alle convenzioni di cui all'art. 25, i lavoratori che fanno parte delle associazioni iscritte nel Registro regionale hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Art. 19 - (Ambiti di attività)

1. Per attività di utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: ambientale, sociale, sociosanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, turistico, culturale, educativo, di ricerca etica e spirituale, della tutela dei diritti.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e ogni altra associazione, comunque denominata, che disponga limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, o preveda il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o colleghi, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 20 - (Registro delle associazioni di promozione sociale)

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale il Registro delle associazioni di promozione sociale, di seguito denominato Registro APS.

2. Possono iscriversi nel Registro le associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti purché costituite da almeno centottanta giorni, dotate di autonomia amministrativa e contabile e aventi sede legale o operativa da almeno due anni nella Regione.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare domanda di iscrizione al Registro APS secondo le modalità e nei termini specificati nel regolamento di cui al comma 9.
4. L'iscrizione nel Registro è disposta con decreto del direttore del Servizio regionale competente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, risultante dal protocollo in entrata dell'ufficio destinatario ovvero dal timbro postale, la domanda si intende accolta, salvo comunicazione motivata di diniego. Il termine è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 10 della legge 383/2000.
5. Con cadenza triennale le organizzazioni di volontariato trasmettono all'Ufficio competente copia della certificazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro.
6. L'iscrizione al Registro APS è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare convenzioni di cui all'articolo 25. I Comuni possono stabilire di prescindere dal requisito dell'iscrizione al Registro APS per la concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti.
7. Il servizio regionale competente trasmette annualmente copia aggiornata del Registro APS all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge 383/2000.
8. L'iscrizione al Registro APS è incompatibile con quella al Registro generale del volontariato organizzato di cui all'art. 6 della presente legge.
9. La modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al Registro APS e le disposizioni relative alle sua tenuta sono disciplinate con regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge previo parere della commissione regionale competente.

Art. 21 - (Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale)

1. È costituita l'Assemblea regionale delle organizzazioni di promozione sociale quale momento di confronto e verifica sulle politiche regionali in materia di politiche sociali, sullo stato dei rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche, sullo stato di attuazione della presente legge nonché le questioni di particolare interesse per le organizzazioni.
2. Partecipano all'Assemblea di cui al comma 1, con voto deliberativo, i legali rappresentanti o loro delegati delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro APS. Possono partecipare, senza diritto di voto anche le associazioni non iscritte.
3. L'Assemblea approva, entro 90 giorni dal suo insediamento, il regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 23 - (Fondo regionale per la promozione sociale)

1. 1. E' istituito il Fondo regionale per la promozione sociale al fine di sostenere le attività di utilità sociale a carattere mutualistico di cui al comma 1 dell'articolo 19 promosse dalle associazioni medesime.

2. Con apposito regolamento la Giunta Regionale disciplina modalità e termini di presentazione delle richieste di contributi di cui al comma 1 previo parere del Comitato di cui all'art. 27 che esprime parere vincolante.

Art. 24. (Formazione e aggiornamento)

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 20 provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione e all'aggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento.

2. Alle organizzazioni iscritte nel registro regionale che predispongono attività formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti locali possono fornire, su richiesta e previa definizione dei criteri, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre collaborazione tecnica o messa a disposizione di funzionari pubblici in qualità di esperti.

Art. 25 - (Convenzioni)

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti e aziende pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale che svolgono le attività statutarie di carattere mutualistico in favore dei propri associati da almeno un anno.

2. Le convenzioni contengono elementi diretti a garantire lo svolgimento stabile e continuativo dell'attività oggetto della convenzione, prevedere delle forme di verifica e di controllo della qualità delle prestazioni svolte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione, le tipologie delle spese ammissibili a rimborso comprensive delle coperture assicurative, di locazione e gestione delle sedi di attività, dei tributi per le registrazioni delle convenzioni a carico dell'APS.

3. I contenuti obbligatori delle convenzioni sono disciplinati dal comma 3 dell'articolo 11.

4. La partecipazione delle organizzazioni di promozione sociale alle procedure di evidenza pubblica relative a forniture, servizi e lavori, promosse dalle pubbliche amministrazioni nel territorio regionale può essere oggetto di specifica disciplina in sede di definizione dei relativi capitolati.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI AL VOLONTARIATO E ALLA PROMOZIONE SOCIALE

Art 26 – Partecipazione del mondo del volontariato alla programmazione regionale e locale

1. Le organizzazioni di volontariato, le reti di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionale partecipano, in riferimento ai propri ambiti di attività ed alla generalità delle politiche per la coesione sociale e la qualità della vita, alla programmazione degli interventi promossi dalla Regione e dagli enti locali, ed in particolare:

a) possono partecipare alle fasi istruttorie della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;

b) possono proporre alla Regione ed agli Enti locali, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;

c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli Enti locali nei settori di loro interesse.

d) possono godere, per il perseguimento degli scopi statutari dell'organizzazione, dei diritti di accesso, d'informazione e di partecipazione di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni;

e) possono di richiedere, in gruppo di almeno tre, di essere ascoltate in audizione dalle competenti commissioni, in merito alla trattazione di proposte di legge inerenti il settore in cui operano

f) possono di richiedere, in gruppo di almeno tre, la convocazione di tavoli di confronto e di approfondimento, anche con il coinvolgimento degli uffici regionali competenti, al fine di ottenere informazioni sui lavori preparatori e le linee guida dell'attività regionale relativi ai provvedimenti regionali nei settori cui si riferisce la loro attività;

2. La Regione, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.

Art. 27 - (Comitato regionale del volontariato e della promozione sociale)

1. E' istituito il Comitato regionale del volontariato e delle promozione sociale, di seguito denominato Comitato, composto dal

a) Presidente della Regione, o suo delegato;

b) cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e due rappresentanti delle reti di volontariato iscritte nel Registro;

c) cinque rappresentanti delle associazioni di promozione sociale;

c) un dirigente del Servizio regionale competente in materia di volontariato e promozione sociale;

d) un rappresentante delle Amministrazioni provinciali esperto in materia di volontariato e promozione sociale designato dal UPI;

e) un rappresentante delle Amministrazioni comunali esperto in materia di volontariato e promozione sociale designato dall'ANCI;

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.

3. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono eletti dalla rispettive Assemblee in modo da garantire la rappresentatività del territorio regionale. Possono essere riconfermati per una sola volta nella medesima carica.

4. Fungono funzioni di presidenza, in modo paritario e collegiale, il Presidente della Regione, o suo delegato, ed uno dei rappresentante delle organizzazioni di volontariato tra quelli nominati ai sensi del comma 1 punto b). I due presidenti si coordinano nell'esercizio della funzione, rappresentando indistintamente il Comitato.

4. Il vice presidente è eletto dal Comitato tra i componenti eletti dalle associazioni di promozione sociale.

5. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti o istituzioni, sia pubbliche che private, compresi i funzionari regionali.

6. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti spetta esclusivamente il rimborso delle spese riconosciute nella misura prevista per i dirigenti regionali.

7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale indicato dal direttore del Servizio regionale competente in materia di volontariato.

8. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di volontariato.

9. Con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati le modalità di convocazione e il funzionamento del Comitato.

Art. 28 - (Funzioni del Comitato regionale del volontariato e della promozione sociale)

1. Il Comitato è strumento di partecipazione attiva delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse e rappresenta le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi.

2. Il Comitato svolge funzioni di impulso e proposta in ordine alle seguenti materie:

- a) interventi regionali in materia di volontariato e promozione sociale;
- b) svolgimento di studi e ricerche sul volontariato e promozione sociale, con particolare riferimento alla valutazione degli interventi e dei loro risultati;
- c) iniziative di educazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato e alla promozione sociale;
- d) iniziative di formazione ed aggiornamento;
- e) ogni altra questione in materia di volontariato e promozione sociale proposta dai componenti il Comitato.

3. Il Comitato esercita funzioni consultive formulando pareri:

- a) relativamente alla definizione delle linee di programmazione regionale nei settori in cui si esplica una significativa attività di volontariato;
- b) sulla delibera della Giunta regionale di cui art. 9 comma 2;
- c) sugli atti elaborati dal Servizio regionale del volontariato
- d) in ordine alle istituzioni ed alla localizzazione dei centri di servizio previsti dall'articolo 14;
- e) in merito ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, di educazione alla solidarietà e di orientamento al volontariato, proposte da organizzazioni di volontariato;
- f) in merito a progetti sperimentali, in particolare per favorire l'attuazione di metodologie e tecnologie innovative di intervento;
- g) su richiesta, per ogni altra questione, dell'Amministrazione regionale.

3. Il Comitato presenta ogni anno alla commissione regionale competente, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art 29 – (Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato)

1. E' istituito l'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul mondo del volontariato, di seguito Osservatorio, con compiti di monitoraggio e raccolta dati sulle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale e dalle relative reti operanti in Regione.

2. L'Osservatorio è nominato con decreto del presidente della Regione, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge e ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di volontariato.

3. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati con specifiche competenze nel settore del volontariato e dell'associazionismo.

4. Fanno parte dell'Osservatorio:

a) l'Assessore regionale competente in materia di volontariato e promozione sociale o suo delegato, che lo presiede;

b) i Direttori centrali competenti in materia di volontariato e promozione sociale, politiche sociali, cooperazione allo sviluppo, o loro delegati;

c) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza delle Province e dei Comuni, esperti in materia di associazionismo;

d) il presidente del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato, o suo delegato;

e) il presidente del Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e due rappresentanti delle reti di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 6 designati dal Comitato regionale del volontariato;

g) tre rappresentanti delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro di cui all'articolo 20 designati dal Comitato regionale del volontariato;

5. L'Osservatorio dura in carica per la legislatura.

6. La struttura regionale competente in materia di volontariato assume la funzione di segreteria.

Art. 30. (Compiti dell'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato)

1. L'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di monitoraggio ed analisi delle forme di volontariato presenti sul territorio regionale e delle rispettive attività;

b) promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato o di promozione sociale, e con i centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1991, iniziative di studio e di ricerca, anche ai fini della promozione, sviluppo e divulgazione delle relative attività;

- c) attuazione ogni altra ulteriore azione volta a favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze nazionali ed internazionali sul volontariato;
- d) conservazione di copia delle convenzioni stipulate fra associazioni di volontariato ed enti pubblici, operanti sul territorio regionale;
- e) raccolta, elaborazione dati diffusione di rapporti sull'attività di volontariato nella regione Friuli Venezia Giulia

Art. 31 – (Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati)

1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale svolgono le attività di cui alla presente legge presso strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche e private e possono accedere alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati con enti pubblici operanti negli ambiti tematici di loro interesse nel rispetto delle disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli stessi.

2. La Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali disciplinano con apposito provvedimento la concessione alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di spazi e attrezzature di proprietà e il contenuto degli accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato o l'associazione di promozione sociale, relativamente alla disciplina dell'attività e ai rapporti tra i volontari e il personale della struttura o servizio.

3. Gli accordi di cui al comma 2 devono prevedere, tra l'altro:

- a) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza
- b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attività svolta e delle norme di utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio
- c) il rispetto della privacy degli utenti

CAPO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art 32 – (Norme finanziarie)

...

Art 33 – (Abrogazioni)

La legge regionale 12/2005 è abrogata.

TESTI NOTIZIALI

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTA ALL'ARTICOLO 2

Il testo dell'articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana è il seguente

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Il testo dell'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) è il seguente

Art. 1. Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti

Art. 15. Fondi speciali presso le Regioni

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire,

per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16. Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17. Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza».

Il testo dell'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana è il seguente

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

NOTA ALL'ARTICOLO 4

Il testo dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) è il seguente:

Art. 8. Agevolazioni fiscali

1. *Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro.*

2. *Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente ai fini suindicati.*

3. *All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990 n. 408 come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991 n. 102 dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:*

«1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli art. 10, 65, e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire due milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni».

4. *I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.*

NOTA ALL'ARTICOLO 6

Il testo dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) è il seguente:

Art. 6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.

1. *Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.*

2. *L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.*

3. *Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.*

4. *Le Regioni e le Province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le Province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.*

5. *Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo*

regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le Regioni e le Province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto all'art. 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1 con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

NOTA ALL'ARTICOLO 11 e 15

Il testo dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) è il seguente:

Art. 15. Fondi speciali presso le Regioni

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

NOTA ALL'ARTICOLO 16

Il testo del decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni) è il seguente:

Decreto 8 ottobre 1997 Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni

Visto l'art.15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo 111;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico fondo speciale, così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli istituendi centri di servizio possano essere anche più di uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;

Decreta:

Art. 1 Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art.15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a. il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b. il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2. Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

a. da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b. da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

a. da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;

b. da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;

c. da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;

d. da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione.

5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

6. Il comitato di gestione:

a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;

b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;

c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;

e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;

g) cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.

7. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano

destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3. Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.

3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:

a. un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991;

b. oppure, in alternativa, un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6 dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.

Art. 4. Compiti dei centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

- a. approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
- b. offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c. assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad Organizzazioni di volontariato;
- d. offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art. 5. Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.

2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio. I proventi rinvenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6 Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991. In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.

Art. 7. Abrogazione del decreto ministeriale 21 novembre 1991

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.

NOTA ALL'ARTICOLO 17

Il testo del dell'articolo 1 della legge Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) è il seguente:

Art. 1. (Finalità e oggetto della legge)

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

NOTA ALL'ARTICOLO 18

Il testo del dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) è il seguente:

Art. 2. (Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

NOTA ALL'ARTICOLO 20

Il testo del dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) è il seguente:

Art. 10. (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)

1. *Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.*
2. *Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.*

Art. 11. (Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)

1. *In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.*
2. *Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.*
3. *L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.*
4. *L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.*
5. *Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.*
6. *Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.*
7. *Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.*

NOTA ALL'ARTICOLO 26

Il testo del Capo V della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

Capo V Accesso ai documenti amministrativi

Articolo 22. (Definizioni e principi in materia di accesso)

1. *Ai fini del presente capo si intende:*

- a) *per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;*

- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Articolo 23. (Ambito di applicazione del diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

Articolo 24. (Esclusione dal diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso è escluso:
- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
 - a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
 - b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
 - c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
 - d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
 - e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Articolo 25. (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il

richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione".

- 5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.*
- 6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti."*

Articolo 26. (Obbligo di pubblicazione)

- 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.*
- 2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.*
- 3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.*

Articolo 27. (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. ABROGATO

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

Articolo 28. (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)

1. L'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".

NOTA ALL'ARTICOLO 30

Il testo dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) è il seguente:

Art. 15. Fondi speciali presso le Regioni

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello

stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.